

Numero
4552

sl

0

Bellinzona
24 settembre 2025

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Consigliere federale
Albert Rösti
Direttore DATEC
3003 Berna

polg@bafu.admin.ch
(pdf e word)

Procedura di consultazione Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026

Signor Consigliere federale,
gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 25 giugno 2025 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio.

La consultazione in oggetto propone in particolare delle modifiche dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600) e la revisione totale dell'Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621) in un'Ordinanza sugli imballaggi (OI).

Tra gli scopi della revisione, figurano in particolare l'aggiornamento della gerarchia della valorizzazione dei rifiuti, favorendo la valorizzazione materiale rispetto a quella energetica, con l'obiettivo di chiudere maggiormente i cicli dei materiali e contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento. Tramite l'Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD), è proposta una multa per il littering uniforme su scala nazionale. La nuova Ordinanza sugli imballaggi mira a ridurre il crescente impatto ambientale degli imballaggi rafforzando l'economia circolare senza entrare in conflitto con le importanti funzioni che questo oggetti svolgono.

Nel dettaglio degli aggiornamenti proposti alle norme vigenti lo scrivente Consiglio formula le seguenti osservazioni.

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)

A livello generale, la proposta di revisione dell'OPSR è accolta con favore. Tra gli aspetti positivi salutiamo soprattutto l'assetto previsto per promuovere la valorizzazione materiale e i chiarimenti relativi all'assoggettamento alla categoria dei rifiuti urbani dei residui derivanti dalla termovalorizzazione di questi stessi rifiuti. Quest'ultimo aspetto risolve l'incertezza del diritto che ha comportato negli ultimi anni difficoltà nel prevedere i necessari investimenti per finanziare un impianto di recupero dello zinco dalle ceneri volanti degli impianti di termovalorizzazione.

Siamo invece scettici sull'estensione del termine «preparazione per il riutilizzo» al controllo e alla pulizia di rifiuti di cui all'art. 3 lettera o, poiché queste operazioni comportano nell'esecuzione un onere supplementare imprevedibile per i Cantoni senza alcun evidente vantaggio per l'ambiente. Nel caso l'estensione del termine sia mantenuta, chiediamo di esentare le aziende fornitrici e le imprese di smaltimento dall'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 8 OTRif e dall'obbligo di notifica secondo l'articolo 12 OTRif, qualora esse trasferiscano i rifiuti ad altre unità locali che ricevono e immagazzinano temporaneamente beni mobili al solo scopo di controllarli e pulirli in vista di un riutilizzo o di una rivendita.

Concordiamo con la proposta dell'art. 14 cpv. 1 di rafforzare la raccolta dei rifiuti biogeni, ma chiediamo di lasciare un margine di manovra ai Cantoni analogo a quanto previsto nell'art. 13 per le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani. Alcuni Cantoni non sono ancora dotati di impianti di ultima generazione sufficienti per il loro fabbisogno. Come emerso da uno specifico studio commissionato dai nostri servizi tecnici, il trasporto su grandi distanze (> 200km) di questi rifiuti per il loro riciclaggio annulla il beneficio ecologico derivante dalla valorizzazione materiale.

Per contro è incomprensibile la nuova formulazione dell'art. 32 cpv. 2 lettera a, dal momento che è stata esclusa, rispetto alla norma vigente, la precisazione per cui *l'utilizzo di energia per la cattura di CO2 dai fumi è considerato impiego al di fuori degli impianti*. Non avendo trovato nessuna spiegazione nel rapporto esplicativo, assumiamo di trattarsi di un errore di trascrizione e confidiamo in una relativa correzione.

Infine sosteniamo l'intento di introdurre delle multe per il littering proporzionali e uniformi su scala nazionale. Nutriamo tuttavia dubbi sulla reale applicabilità delle quattro categorie previste nella modifica dell'OMD che, a nostro modo di vedere, dovrebbero essere limitate a due. Nella pratica la distinzione dettagliata proposta in base ai quantitativi può rivelarsi di difficile applicazione, soprattutto quando va istruita una procedura e vanno conservate le prove fino alla decisione dell'autorità. La distinzione in due categorie (1 rifiuto / più rifiuti) faciliterebbe a nostro giudizio l'applicazione senza intaccare lo scopo dissuasivo della norma.

Nel dettaglio per i singoli articoli formuliamo quindi le seguenti proposte di modifica:

art. 3 lett. a n.4	Propendiamo per la variante 1 (tutti i residui) poiché la distinzione tra rifiuti urbani di cui ai numeri 1-3 e gli altri rifiuti non sarebbe univoca a livello nazionale. Risulterebbe quindi estremamente difficile armonizzare l'applicazione di questo articolo. Come indicato nel rapporto esplicativo, inoltre, questa variante soddisfa la richiesta della mozione 24.3475, che sosteniamo.
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

art. 14 cpv. 1	I rifiuti biogeni devono, <u>per quanto possibile e in funzione dei benefici ecologici</u> , essere raccolti in modo separato e le sostanze estranee devono essere scartate il prima possibile.
Ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari	Allegato 2 Elenco delle multe 2 cifra 9003 9003. Abbandonare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta stabiliti Eliminare i numeri 3 e 4

Ordinanza sugli imballaggi (OI)

La proposta di revisione totale dell'ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) volta a introdurre un'ordinanza sugli imballaggi (OI) più generale è accolta con favore. Per la prima volta sono stabiliti requisiti fondamentali per la produzione di materiali da imballaggio e l'utilizzo di materiali riciclati nei nuovi imballaggi, ponendo l'accento sulla riciclabilità degli stessi. L'OI disciplina in modo capillare e quindi uniforme l'obbligo di ritiro e il riciclaggio degli imballaggi monouso in plastica e cartone per bevande (attuazione della mozione «Dobler» sulla base dell'art. 30b LPE). L'obbligo di comunicazione in caso di immissione sul mercato, ritiro e riciclaggio degli imballaggi è da accogliere con favore, ma a nostro avviso non è sufficiente per garantire una trasparenza adeguata dei flussi di materiali. Il tasso di riciclaggio degli imballaggi monouso in plastica soggetti all'obbligo di ritiro deve essere dotato di un obiettivo futuro e gradualmente aumentato fino al 2040, allo scopo di garantire che anche nel settore della produzione il Design4Recycling sia sempre più considerato. È inoltre fondamentale che l'UFAM metta a disposizione dei modelli digitali per la raccolta delle informazioni (obbligo di informare) affinché i dati raccolti siano uniformi e quindi effettivamente utilizzabili.

Segnaliamo infine che per l'articolo 23 non sono presenti spiegazioni nel Rapporto esplicativo, è quindi difficile capire la portata di questo articolo.

Nel dettaglio per i singoli articoli formuliamo quindi le seguenti proposte di modifica:


art. 5 cpv. 1 lett. e	sottoporre gli imballaggi e i residui di trattamento non riciclabili, <u>provenienti dalla raccolta e dal primo trattamento (smistamento)</u> , in via prioritaria a valorizzazione materiale ed energetica e, in seguito, alla sola valorizzazione energetica sul territorio nazionale.
art. 5 cpv. 2	Gli assoggettati all'obbligo di ripresa di cui al capoverso 1 pubblicano ogni anno un rapporto in cui illustrano in modo chiaro e tracciabile l'adempimento delle prescrizioni di cui al capoverso 1 lettere a–e e <u>all'articolo 6 capoverso 1</u> . Il rapporto deve essere presentato all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). <u>Conservano le prove e i calcoli degli indicatori per cinque anni e ne consentono la consultazione all'autorità su richiesta.</u>
art. 6 cpv. 1	La quota di riciclaggio dei cartoni per bevande soggetti all'obbligo di ripresa deve ammontare almeno al 70 per cento, quella degli imballaggi in plastica non riutilizzabili almeno al 55 per cento <u>e arrivare al 70% entro il 2040.</u>

RG n. 4552 del 24 settembre 2025

art. 22 cpv. 2	Chi ricicla imballaggi non riutilizzabili soggetti all'obbligo di ripresa a titolo professionale oppure li importa o li esporta per riciclarli, deve comunicare all'UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno e per ciascun materiale utilizzato per la loro fabbricazione, il peso degli imballaggi riciclati, <u>le aziende coinvolte nel riciclaggio e nello smaltimento dei rifiuti prodotti</u> , il tipo di riciclaggio <u>così come le quantità di riciclato prodotto</u> relativi all'anno precedente. Le materie plastiche devono essere distinte almeno in base ai polimeri PET, PE, PP, PS, PVC.
art. 22 cpv 3 (nuovo)	L'UFAM mette a disposizione modelli digitali adeguati per l'adempimento dell'obbligo di informazione.

Vogliate gradire, signor Consigliere federale, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Norman Gobbi

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-ursi@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet